

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(Nn. 519, 643, 769 e 771-C)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE BOLETTIERI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 9 aprile 1965

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 luglio 1965 (V. Stampato n. 2271)

risultante dall'unificazione del

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

di concerto col Ministro del Bilancio

e col Ministro del Tesoro

E DEI

DISEGNI DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COPPO, ANGELINI Cesare, VALSECCHI Pasquale (643); MILLO, DI PRISCO, SCHIAVETTI, TIBALDI, LUSSU, RODA, TOMASSINI, PICCHIOTTI, ALBARELLO, PASSONI, PREZIOSI (769); BITOSSO, BRAMBILLA, SAMARITANI, DI PAOLANTONIO, FIORE, CAPONI (771)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 luglio 1965*

Comunicata alla Presidenza l'8 luglio 1965

Delega al Governo per l'organizzazione degli Enti di sviluppo
e norme relative alla loro attività

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge concernente: « Delega al Governo per l'organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alla loro attività » ritorna al Senato con due emendamenti approvati dalla Camera dei deputati.

Il primo emendamento riguarda l'articolo 1, n. 2), in cui vengono soppresse le parole « ivi compreso l'Ente per la riforma agraria in Sicilia ».

Il secondo riguarda l'articolo 11, quarto comma, dove, ai fini delle carriere, il servizio reso presso gli enti di provenienza in categorie corrispondenti al ruolo aggiunto del personale degli enti stessi viene valutato per metà della sua durata, mentre nel testo licenziato dal Senato detti servizi venivano valutati per l'intera loro durata.

È superfluo dire che soltanto il primo emendamento ha un certo rilievo, dal momento che con esso si intende non estendere alla Regione siciliana le norme del disegno di legge in esame.

Senza entrare nel merito della questione, che pure attirò a suo tempo l'attenzione del Senato, sia nelle discussioni in Commissione che in Aula, l'8^a Commissione, a grande maggioranza, ha ritenuto di approvare l'at-

tuale formulazione dell'articolo 1, così come modificato dalla Camera dei deputati.

Altrettanto dicasi della modifica apportata all'articolo 11, dove vengono valutati in modo più sfavorevole al personale degli enti di sviluppo i servizi resi presso gli enti di provenienza.

Pur conservando intero il proprio apprezzamento per quel benemerito personale che aveva diritto a un pieno riconoscimento dei servizi prestati, il relatore, d'accordo con la Commissione, accetta la modifica apportata dagli onorevoli deputati, rendendosi conto dei fini perseguiti all'altro ramo del Parlamento per realizzare la maggiore possibile armonia tra tutto il personale interessato.

Onorevoli colleghi, la lunga battaglia svoltasi in Senato che portò a una formulazione del disegno di legge che è stata apprezzata — ed approvata, salvo i due emendamenti sopra citati, dagli onorevoli colleghi della Camera — ci dispensa da qualsiasi altra considerazione in ordine all'attuale discussione sul disegno di legge emendato, che l'8^a Commissione propone di rapidamente approvare così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

BOLETTIERI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi valore di legge ordinaria:

1) norme per l'istituzione di Enti di sviluppo nelle Marche e nell'Umbria, con l'ordinamento ed i compiti di cui al seguente punto 2);

2) norme per adeguare gli Enti e le Sezioni di riforma fondiaria, ivi compreso l'Ente per la riforma agraria in Sicilia, che vengono trasformati in Enti di sviluppo, ai compiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, ed a quelli di cui alla presente legge, nonchè per disporre la fusione degli Enti che operano in una stessa Regione.

Art. 2.

Le norme relative al nuovo ordinamento degli Enti e Sezioni dovranno regolare nel rispetto delle attribuzioni delle Regioni a statuto speciale: la costituzione, la nomina e le funzioni dei Consigli di amministrazione e, ove occorra, di appositi Comitati esecutivi composti da membri scelti nell'ambito degli stessi Consigli; la nomina e le funzioni delle presidenze, la composizione e la nomina dei Collegi sindacali.

Ai Consigli di amministrazione dovrà essere assicurata la partecipazione di elementi rappresentativi delle categorie agricole interessate — agricoltori, coltivatori diretti, lavoratori — e della cooperazione agricola, di funzionari dello Stato, di tecnici agricoli e di esperti particolarmente qualificati.

Art. 3.

Ferme restando le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

1) *identico;*

2) norme per adeguare gli Enti e le Sezioni di riforma fondiaria, che vengono trasformati in Enti di sviluppo, ai compiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, ed a quelli di cui alla presente legge, nonchè per disporre la fusione degli Enti che operano in una stessa Regione.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

giugno 1962, n. 948, gli Enti e Sezioni di cui all'articolo 6 della presente legge possono:

a) concedere garanzie fidejussorie a favore di cooperative agricole anche per le operazioni di credito agrario di miglioramento riguardanti la realizzazione di stalle sociali, di centri di fecondazione artificiale e di impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ed in particolare di quelli zootecnici;

b) eseguire — su espressa richiesta degli interessati — opere di trasformazione fondiaria ed agraria di competenza privata, anche di interesse comune a più fondi. Gli Enti e Sezioni possono anticipare le spese occorrenti per la progettazione e l'esecuzione delle opere riguardanti fondi di coltivatori diretti previa concessione del contributo statale; il loro credito è garantito nelle forme e nei modi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

c) attuare e gestire direttamente iniziative rivolte ad assicurare lo sviluppo degli allevamenti e delle relative produzioni nei casi in cui le condizioni e le caratteristiche ambientali richiedano interventi straordinari ed aggiuntivi interessanti congrue aree territoriali;

d) realizzare e gestire temporaneamente, specie per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, attrezzature, impianti e servizi, qualora questi assumano aspetti di particolare utilità per la valorizzazione dei settori e territori interessati. Le gestioni di cui alle lettere c) e d) possono essere trasferite a cooperative agricole aperte a tutti i produttori interessati della zona;

e) realizzare corsi per la formazione di dirigenti di cooperative agricole, specie di servizi e di commercializzazione di prodotti agricoli, nonchè concedere contributi straordinari ad organismi cooperativi nei primi due anni di loro attività a parziale rimborso delle spese dagli stessi sostenute per la gestione dell'impresa;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

f) acquistare terreni da utilizzare ai fini degli interventi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, in materia di ricomposizione fondiaria, che potranno esplicarsi anche indipendentemente dalla previsione di massima dei piani di valorizzazione. Alle operazioni connesse a detta ricomposizione, sono, in ogni caso, estese le agevolazioni recate dalle norme che disciplinano la formazione della proprietà coltivatrice;

g) attuare direttamente le opere di interesse comune previste dai piani di ricomposizione fondiaria, per le quali possono concedersi contributi statali sino al 75 per cento della spesa;

h) promuovere la lotta antiparassitaria e la difesa attiva contro le avversità atmosferiche con tutti i mezzi già sperimentati, secondo una accurata e disciplinata organizzazione nel quadro di una razionale impostazione tecnica e scientifica.

È data altresì facoltà agli Enti e Sezioni di predisporre piani di valorizzazione — la cui approvazione è demandata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — anche per specifici comprensori delle zone delimitate ai sensi del quarto comma dell'articolo 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454, nonchè di far luogo ai conseguenti programmi esecutivi nell'ambito delle attribuzioni loro conferite.

Detti Enti e Sezioni possono tuttavia essere autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad effettuare nei territori di loro competenza e secondo direttive e modalità stabilite dallo stesso Ministero, interventi anche straordinari in specifici settori produttivi in relazione ad esigenze di particolare importanza economico-sociale.

Art. 4.

Restano fermi i compiti di valorizzazione attribuiti all'Opera per la valorizzazione della Sila e all'Ente per la valorizzazione del

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

territorio del Fucino ai sensi delle leggi 31 dicembre 1947, n. 1629, e 9 agosto 1954, n. 639, nonchè tutti gli altri compiti e attribuzioni affidati dalla legislazione vigente agli enti previsti dall'articolo 6 della presente legge.

Art. 5.

Ai fini della costituzione del patrimonio di fondazione degli Enti di cui al punto 1) dell'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1965.

Art. 6.

È autorizzata la spesa di lire 18 miliardi e 900 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 35,5 miliardi per l'esercizio 1965 e di lire 36 miliardi, per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1969, per la concessione di contributi a favore dell'Opera per la valorizzazione della Sila, degli Enti e delle Sezioni speciali istituiti ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dell'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino, dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia, dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, dell'Opera nazionale per i combattenti, nonchè degli Enti di cui al punto 1) dell'articolo 1 della presente legge.

I contributi di cui al precedente comma e le somme comunque assegnate agli Enti di sviluppo dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per lo svolgimento di particolari attività, interventi ed esecuzioni di opere, sono erogati nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 26 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e all'articolo 5 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Entro il limite del 5 per cento delle somme stanziare ai sensi del presente articolo e

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 5.

Identico.

Art. 6

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ai fini della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere ad attività, servizi studi e ricerche, direttamente o in concessione.

Le riduzioni ed agevolazioni fiscali disposte dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, dall'articolo 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230, dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e dall'articolo 4 della legge 21 marzo 1953, n. 224, rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1969.

Art. 7.

Le somme risultanti dal pagamento delle rate di ammortamento dovute dagli assegnatari della riforma fondiaria a norma dell'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, nonchè quelle dovute dagli assegnatari di terreni in applicazione della legge 31 marzo 1955, n. 240, sono utilizzate in parte per la concessione di anticipazioni a favore di coltivatori diretti singoli od associati per fronteggiare spese di conduzione ed in parte per la formazione di apposita riserva a fronte delle garanzie fidejussorie prestate.

Al penultimo comma dell'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per debito degli assegnatari verso gli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria deve intendersi l'ammontare complessivo delle annualità di ammortamento previsto nel contratto di assegnazione.

Art. 8.

I regolamenti organici relativi alla disciplina giuridica ed economica del personale degli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria di cui all'articolo 1 della presente legge da adottare entro sei mesi dalla sua entrata in vigore dovranno essere informati, fatta eccezione per i direttori generali e i direttori amministrativi, ai principi dell'impiego statale, distinguendo le carriere in base

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

alla natura ed all'importanza dei compiti ed ai requisiti occorrenti per disimpegnarli. Nei regolamenti dovranno essere stabilite norme transitorie per regolare l'inquadramento in ruolo a sviluppo di carriera pari a quello statale mediante concorsi tra il personale già in servizio presso i suddetti Enti al 31 dicembre 1964 in base ai titoli di studio, alle funzioni esercitate, all'anzianità di servizio e di grado, nonchè all'attività svolta ed al merito, facendo salvo, a titolo personale, il trattamento economico più favorevole acquisito.

Il personale che risulterà idoneo nel concorso di cui al primo comma, ma non conseguia la sistemazione nei ruoli, sarà collocato in soprannumero nei ruoli stessi per il graduale riassorbimento al verificarsi di vacanze nelle qualifiche.

Il personale che, esperiti i concorsi di cui al primo comma e quelli di cui al successivo articolo 11 non abbia conseguito l'idoneità od al quale sia preclusa l'ammissione a detti concorsi per avere superato i limiti di età, è mantenuto in servizio conservando la posizione di stato giuridico conseguita al 31 dicembre 1964 ed il trattamento economico conseguito alla data di entrata in vigore della presente legge.

I regolamenti potranno prevedere comandi di personale presso altri enti ed in tal caso l'onere per il trattamento economico diretto e indiretto del personale comandato sarà a carico dell'ente presso il quale è effettuato il comando.

Fino a un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti di cui al primo comma, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, possono adottare provvedimenti per favorire l'esodo volontario del personale.

Dal 1° gennaio 1965, fatta eccezione per i direttori generali ed i direttori amministrativi, non può essere assunto nuovo personale dagli enti di cui all'articolo 1 della presente legge se non per pubblico concorso.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 9.

Gli Enti di nuova istituzione dovranno riservare, nella prima attuazione degli organici, almeno il 50 per cento dei posti al personale degli Enti di cui all'articolo 1 della presente legge.

Il personale assunto proveniente da altri enti di sviluppo mantiene presso il nuovo ente l'anzianità di servizio e di grado già maturata, salvo il riparto della spesa relativa al trattamento di quiescenza.

Art. 10.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e con l'osservanza dei principi stabiliti negli articoli seguenti, un decreto avente valore di legge ordinaria per disciplinare la sistemazione in appositi ruoli ad esaurimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di personale in servizio, alla data del 31 dicembre 1964, presso gli Enti e Sezioni di riforma fondiaria di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 11.

I ruoli ad esaurimento da istituirsi — che dovranno garantire le stesse possibilità di carriera esistenti per il personale compreso nei corrispondenti ruoli ordinari — sono:

ruolo amministrativo, centrale e periferico, della carriera direttiva, per n. 242 posti;

ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, della carriera direttiva, per n. 132 posti;

ruolo tecnico centrale e periferico superiore del genio rurale, per n. 10 posti;

ruolo tecnico dell'agricoltura, centrale e periferico, della carriera di concetto, per n. 222 posti;

ruolo tecnico, centrale e periferico, dei geometri, per n. 377 posti;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ruolo dei servizi contabili, centrale e periferico, della carriera di concetto, per n. 630 posti;

ruolo della carriera esecutiva, centrale e periferico, per n. 772 posti;

ruolo centrale e periferico del personale tecnico della carriera ausiliaria, per n. 210 posti;

ruolo del personale addetto agli uffici centrali e periferici della carriera ausiliaria, per n. 380 posti.

L'inquadramento nei suddetti ruoli dovrà avvenire mediante appositi concorsi — le cui modalità di svolgimento saranno determinate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste — per partecipare ai quali sono richiesti lo stesso titolo di studio prescritto per l'accesso nei corrispondenti ruoli ordinari nonché età non superiore ai 50 anni. Per l'ammissione ai concorsi a posti dei ruoli tecnici centrali e periferici superiore del genio rurale e dei geometri sono prescritti, rispettivamente, la laurea in ingegneria ed il diploma di geometra.

Il servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza presso gli enti e le sezioni specializzate di riforma fondiaria sarà riscattabile per intero, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Ai fini della carriera i servizi resi presso gli enti di provenienza in categoria corrispondente al ruolo aggiunto sono valutati per l'intera loro durata.

Le valutazioni del servizio, di cui ai precedenti commi, si applicano anche a favore degli impiegati degli Enti e Sezioni di cui all'articolo 1 della presente legge che abbiano comunque conseguito la nomina nei ruoli organici dello Stato.

Il personale dei ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che, alla data di entrata in vigore della presente legge, precede nell'ordine di ruolo il personale di cui al comma precedente, può partecipare, anche in assenza della prescritta anzianità,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Identico.

Ai fini della carriera i servizi resi presso gli enti di provenienza in categorie corrispondenti al ruolo aggiunto sono valutati per metà della loro durata.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

agli esami di concorso, agli scrutini per merito comparativo ed assoluto per le promozioni alle qualifiche di Direttore di sezione, primo segretario contabile, primo archivista, commesso e qualifiche equiparate, cui è ammesso detto personale.

Art. 12.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio finanziario 1965, determinato, rispettivamente, in lire 18 miliardi e 900 milioni e in lire 36 miliardi, si provvede — anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 — a carico dei fondi concernenti provvedimenti legislativi in corso, iscritti negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro al capitolo n. 574 per l'esercizio finanziario 1963-64, al capitolo n. 580 per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e al capitolo n. 5381 per l'esercizio finanziario 1965.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 12.

Identico.